


DOGANANA OGGI

LAVORAZIONE RUSSA: IL PRODOTTO È OUT

Dal 30 settembre, è obbligatorio dimostrare che i prodotti siderurgici importati da Paesi extra europei non incorporano fattori produttivi di origine russa. Il nuovo adempimento, introdotto dall'undicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia, impone una serie di obblighi e cautele a tutti gli operatori del settore (continua a pag. 8).



AL VIA IL PRIMO FORUM DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE IN ITALIA

L'8 novembre 2023, presso l'Hotel Excelsior Gallia di Milano, si terrà il primo Forum del Commercio internazionale in Italia dal titolo "made in Italy: sfide e opportunità dell'import export nella stagione delle grandi riforme".

Il Forum, organizzato da **ARcom Formazione** con il **patrocinio della Commissione Europea**, sarà un nuovo appuntamento di primo piano che riunisce imprese, istituzioni, *opinion maker* e media per un'occasione di confronto e dibattito sui recenti sviluppi del commercio internazionale, i nuovi equilibri

geopolitici, le opportunità del *friend shoring* e le novità del settore doganale, alla luce della legge di riforma fiscale nazionale e del progetto di riscrittura del codice doganale europeo. Per le aziende che operano nei mercati internazionali, sarà una preziosa occasione di aggiornamento, approfondimento e *networking*. Nel corso dell'evento vi saranno, inoltre, numerose opportunità per **conoscere tutte le novità del settore doganale** - alla luce della legge di riforma fiscale nazionale e del progetto di riscrittura del codice doganale europeo - e **scoprire le nuove prospettive che si aprono per le aziende**. Il Forum sponsorizzato dallo **Studio Armella &**

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
armella@studioarmella.com

Associati, Circle Group, Levia, Fedespediti, Aboca, Assocad e DHL Express, sarà strutturato in due momenti di lavoro distinti. Durante il corso della mattina, intitolata "Ascoltare e riflettere", il dibattito verterà sulle importanti sfide connesse alle esportazioni del made in Italy e alle riforme in discussione a livello nazionale ed europeo. L'apertura del Forum sarà condotta dall'avv. **Sara Armella**, Direttore scientifico di ARcom Formazione, che presenterà i risultati di una survey condotta tra le imprese che operano in contesti internazionali. Durante gli incontri moderati da **Francesca Baraghini**, giornalista di Sky Tg24, intervorranno numerose Autorità, tra cui **Matthias Petschke**, Direttore TAXUD.A Dogane, Commissione Europea; **Claudio Oliviero**, Direttore della Direzione Dogane di Agenzia dogane e monopoli; **Edoardo Rixi**, Viceministro per le Infrastrutture e i trasporti e **Sandra Savino**, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Intervorranno, inoltre, importanti operatori del settore tra cui **Bruno Pisano**, Presidente Assocad; **Alessandro Pitto**, Presidente Fedespediti; **Nazzarena Franco**, CEO DHL Express Italy; **Bruna Romano**, International

Trade Compliance Puma Group; Giorgio Sacerdoti, professore emerito di Diritto internazionale ed europeo Università Bocconi; **Marina Stella**, Direttore generale, Confindustria Nautica ed **Elisa Zona**, responsabile normativa doganale Prada Spa. Nel corso del pomeriggio intitolato "Partecipare e collaborare", vi saranno numerose occasioni di approfondimento e networking per le imprese operanti nei mercati internazionali. Si analizzeranno *case history* di successo in cui saranno condivise esperienze, conoscenza, riflessioni, opinioni e domande con i preziosi interventi di **Luca Abatello**, Presidente, Circle Group; **Jikke Biermasz**, EU Customs Expert, Ploum Rotterdam; **Rita Bucchi**, Finance and Administrative Director, **Clementoni Spa**; **Yves Melin**, Greenlane Partner, ReedSmith Bruxelles Partner ed **Enrico Perticone**, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Seguirà la possibilità di partecipare a tre tavoli di lavoro tematici in materia di riforme doganali, sostenibilità e *Made in Italy*.

Partecipa alla survey, la compilazione richiede soltanto pochi minuti.



Forum del Commercio Internazionale

8 novembre 2023, ore 9.30
Milano, Hotel Excelsior Gallia

Per accedere alla Survey:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyNcqVvcuf2835ltGWXyBWUNZy4qyHdYcBXOYT9mknPDeOjA/viewform>

Per iscriversi al Forum:

<https://forum2023.arcomformazione.it/>

IMPORT DI TUBI DI ACCIAIO: REGOLA DI ORIGINE ANNULLATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La regola di origine stabilita dalla Commissione europea può essere annullata dalla Corte di Giustizia, se non è coerente con il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe. A stabilirlo è la sentenza 21 settembre 2023, C-210/22, destinata a riflettersi anche sui numerosi casi di applicazione dei **dazi antidumping** su tubi di acciaio importati.

Negli ultimi anni, molte aziende europee sono state interessate da un'**indagine Olaf** che riteneva non sufficiente la lavorazione effettuata in India sui tubi laminati a freddo.

Sulla base delle conclusioni dell'**Olaf**, l'Agenzia delle dogane ha contestato l'origine dichiarata al momento dell'importazione, ritenendo che i tubi importati non avrebbero avuto origine indiana, bensì cinese, non risultando correttamente integrata la regola di origine prevista dall'allegato 22-01 RD (Reg. UE 2446/2015).

Com'è noto, l'origine doganale dei prodotti identifica il Paese in cui il bene è venuto a esistenza o è stato realizzato.

L'origine rappresenta, quindi, una caratteristica intrinseca del prodotto, una

sorta di "nazionalità" o di Dna, perché strettamente collegata al luogo e al modo in cui è stato realizzato.

Secondo la normativa doganale, un prodotto realizzato con componenti aventi origine diverse si considera di "origine non preferenziale" del Paese in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2, Cdu).

Le regole di origine sono stabilite dalla Commissione europea: il regolamento delegato del Codice doganale associa a ogni voce doganale una **regola di origine specifica**, che prevede le condizioni in presenza delle quali le lavorazioni avvenute in uno Stato estero sono considerate idonee a determinare l'origine del prodotto.

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia ha chiarito che, nella previsione di queste regole, la Commissione europea è tenuta a rispettare il principio fondamentale, previsto dal Codice doganale, approvato dal Parlamento e dal Consiglio, che stabilisce il concetto di lavorazione sostanziale (art. 60,



**Regola di origine bocciata
dalla Corte di Giustizia
europea**

par. 2, Reg. UE 952/2013). L'origine deve, infatti, essere determinata esclusivamente in funzione del criterio discriminante costituito dall'ultima trasformazione sostanziale.

Nel caso esaminato, la Corte di Giustizia ha censurato la regola di origine prevista dalla Commissione europea, sanzionando la previsione di condizioni differenti in presenza di situazioni simili e ribadendo la **necessità di un trattamento coerente** in situazioni analoghe.

La vicenda esaminata dal giudice europeo traeva origine dalla richiesta di un'informazione vincolante sull'origine sui tubi di acciaio inossidabile laminati a freddo, che hanno ricevuto l'ultima lavorazione in Corea del Sud, a fronte di una materia prima originaria della Cina.

Il giudice del rinvio chiede se la lavorazione può considerarsi idonea a far acquisire alla merce il "passaporto" della Corea del Sud.

Per tali prodotti, classificati alla voce doganale 7304 41, la regola di origine stabilita dalla Commissione europea (indicata nell'allegato 22-01 regolamento delegato 2446/2015) stabilisce che la merce può dirsi originaria di un determinato Paese soltanto se tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (a livello delle prime 4 cifre della classificazione) o, in alternativa, se i prodotti sono stati realizzati a

partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49.

Secondo la Corte di Giustizia, tale regola di origine deve considerarsi illegittima.

Da un lato, occorre considerare, infatti, che è possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria.

Inoltre, secondo il giudice europeo, il criterio relativo ai profilati cavi determina una differenza di trattamento ingiustificata rispetto alle lavorazioni realizzate a partire da un tubo sbozzato.

Secondo l'attuale formulazione della regola di origine, infatti, la laminazione a freddo realizzata a partire da profilati cavi consente di attribuire al prodotto l'origine coreana. Applicando lo stesso tipo di lavorazione eseguita ai tubi, invece, la merce non acquisisce l'origine Corea del Sud.

La Corte di Giustizia ha chiarito, infine, che la **lavorazione a freddo** comporta modifiche irreversibili sulle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche della merce ed è pertanto idonea a determinarne l'origine doganale. Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto significativo sui numerosi contenziosi che coinvolgono alcune imprese italiane. La sentenza della Corte di Giustizia smentisce, infatti, la tesi dell'Olaf.



COMMERCIO INTERNAZIONALE: OPPORTUNITÀ PER IL MADE IN ITALY

La crescita dell'export dall'Italia pone in primo piano l'importanza dei processi di **internazionalizzazione** e delle **competenze**, soprattutto in materia doganale. Il tema del Made In Italy e del commercio internazionale risulta, infatti, correlato alla normativa doganale, in relazione alla classificazione, valore e origine delle merci. Due riforme incideranno sugli scambi internazionali: la **riforma del Codice doganale europeo e la riforma fiscale**.

Negli ultimi anni il settore dell'import-export è stato interessato da numerosi cambiamenti. I nuovi scenari geopolitici, la lotta all'inquinamento, la necessità di ricercare nuove opportunità commerciali, proteggendo al tempo stesso il mercato interno, hanno portato l'Unione europea ad adottare diverse normative.

La **proliferazione di regolamenti europei**, che impongono nuovi obblighi da rispettare in fase di import e di export rappresenta un fattore di complessità doganale per tutti gli operatori che operano nel commercio internazionale.

Dai divieti ai dazi antidumping, fino alle autorizzazioni dual use e alle misure di export control: sono molteplici i fattori di complessità che devono essere attentamente valutati dalle imprese, attraverso un'accurata due diligence. Le misure di salvaguardia adottate dall'Unione europea sono in costante aumento. Alla fine del 2022 nell'Unione europea erano in vigore 177 misure definitive di difesa commerciale, di cui 117 misure antidumping definitive, 21 misure antisovvenzioni e una misura di salvaguardia, con un aumento di 14 misure rispetto al 2021.

Secondo la quarantunesima relazione annuale della Commissione europea, pubblicata il 6 settembre scorso, il livello di attività d'inchiesta nel 2022 è stato in linea con gli anni precedenti, con 99 inchieste in corso. Lo **strumento antidumping** rimane, pertanto, il più utilizzato a livello unionale per la tutela del mercato interno.

Sono in costante aumento anche i divieti e le misure protezionistiche. A seguito del conflitto russo-ucraino, l'Unione europea ha adottato undici diversi pacchetti di sanzioni, vietando l'importazione e l'esportazione di numerosi prodotti. L'Unione europea si classifica al quinto posto, dopo Stati Uniti, India, Russia, Brasile e Cina, tra i Paesi più protezionistici. Si stima che dal 2000 al 2020 siano state introdotte più di duemila misure restrittive.

Sono sempre più diffuse, inoltre, le normative di settore che prevedono restrizioni agli scambi commerciali. Negli ultimi anni l'Unione europea ha adottato un approccio sempre più green, volto a ridurre l'inquinamento e a proteggere l'ambiente. Al fine di ridurre le emissioni di carbonio, l'UE ha introdotto il **CBAM** (Carbon tax adjustment mechanism, Reg. UE 956/2023), un vero e proprio tributo ambientale che interessa diverse tipologie di prodotti, quali il cemento, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio ed elettricità. Il CBAM svolgerà la funzione di riequilibrare il dumping con riferimento a Paesi extra-Ue che esportano in territorio europeo merci prodotte con un livello di sostenibilità ambientale ritenuto non sufficiente.

Dal 17 ottobre scorso è in vigore, inoltre, il divieto di importare nell'Unione europea le **microplastiche**, minuscoli frammenti di polimeri non solubili in acqua e dannosi per

l'ambiente e la salute umana (Regolamento UE 2023/2055, che ha introdotto alcune importanti novità all'allegato XVII del Regolamento Reach, Reg. CE 1907/2006).

Tra le misure a tutela dell'ambiente si segnala anche la normativa sulla deforestazione (Reg. UE 1115/2023), che introduce, dal 30 dicembre 2024, nuovi obblighi informativi e dichiarativi a carico delle imprese che operano nei settori interessati. Obiettivo di tali misure è combattere la deforestazione e ridurre il contributo dell'Unione europea alle emissioni di gas a effetto serra.

È in costante aumento anche il numero di **accordi di libero scambio**. Nel mondo sono in vigore 356 accordi, che consentono di beneficiare di esenzioni o riduzioni daziarie. Secondo i dati della Commissione europea (aggiornati a ottobre 2022), nell'Unione europea sono in vigore 42 Accordi di libero scambio con 74 Paesi extra-UE. Oltre il 44% del commercio extra-UE è coperto da accordi di libero scambio.

Oltre all'unione doganale con Andorra, Monaco, San Marino e Turchia e lo Spazio economico europeo con Norvegia, Islanda, Liechtenstein, l'Unione europea ha infatti concluso numerosi Accordi di libero scambio, suddivisi in trattati di vecchia e di nuova generazione. Tra i più recenti Accordi di nuova generazione, si segnalano quelli con Singapore, Corea del sud, Canada, Giappone, Vietnam e Regno Unito.

La frammentazione delle regole di origine e delle condizioni di agevolazione rendono necessario un costante aggiornamento da parte delle aziende.

Cambiano anche le dinamiche del commercio internazionale. L'incremento esponenziale degli scambi internazionali, favorita dallo sviluppo tecnologico e dei trasporti ha

cambiato profondamente la geografia degli scambi, facendo crescere rapidamente il peso dei Paesi in via di sviluppo.

Con la diffusione dell'e-commerce, e il conseguente coinvolgimento dei consumatori, si è passati, inoltre, da un approccio BTB (business to business) a BTC (business to consumer).

Nonostante i **numerosi fattori di complessità doganale** che interessano gli scambi internazionali, l'export italiano sta vivendo una fase di costante crescita. La capacità delle imprese italiane di espandersi nei mercati internazionali, la realizzazione di prodotti di qualità di indiscusso valore e la forza del marchio "**Made in Italy**" rendono l'Italia il sesto Paese al mondo per volumi di esportazioni.

Il marchio "Made in Italy", da sempre sinonimo di eccellenza, è considerato segno distintivo dei valori della tradizione, della cultura, del design e della creatività del nostro Paese. L'Italia conta, infatti, uno dei patrimoni storico-culturali più importanti al mondo e rappresenta un brand di crescente valore in un mercato internazionale sempre più frammentato e competitivo.

Nonostante le crescenti misure protezionistiche e i sussidi introdotti in molti Paesi a sostegno della produzione nazionale, l'export italiano è riuscito a recuperare rapidamente, e a superare, i livelli pre-pandemici, affermandosi come settore trainante dell'economia italiana. Nello specifico, nel 2023 il nostro Paese registra una crescita delle vendite di beni oltreconfine che superano i **660 miliardi di euro**; altrettanto positivo risulta il dato dell'export dei servizi, che conquista un +7% rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto alla piena ripresa del settore turistico e ai

La crescita dell'export del nostro Paese pone in primo piano l'importanza dei processi di **internazionalizzazione** e il tema delle **competenze** e della **formazione**.

Vendere all'estero è un'operazione del tutto diversa rispetto alla vendita nel mercato nazionale: la buona riuscita di un piano di export dipende non solo dall'ottima qualità del prodotto, ma anche dalla capacità delle imprese di dotarsi di un'organizzazione aziendale preparata e aggiornata. Vi sono, infatti, complessi istituti e numerose norme di riferimento che devono essere prima di tutto conosciuti e, poi, concretamente applicati per poter realizzare un **prodotto compliant con le regole e le agevolazioni internazionali**.

Di particolare importanza è, soprattutto, la conoscenza delle norme doganali: procedure di export control, prodotti dual use, accordi di libero scambio, sono tutti aspetti fondamentali da approfondire nell'ottica di un'**adeguata strategia imprenditoriale**.

Il tema del "Made In" e del commercio internazionale risulta, infatti, fortemente correlato alla normativa doganale, in relazione soprattutto ai concetti di classificazione, valore e origine delle merci. Dalla pianificazione delle forniture alla conclusione del contratto di vendita, dalla scelta della clausola Incoterms allo studio degli standard tecnici dei Paesi di destinazione: per garantire un'efficace espansione nei mercati internazionali è richiesta competenza, preparazione e costante aggiornamento in settori in continua evoluzione, in particolare: divieti e limitazioni all'import, standard tecnici e tariffe doganali, regimi doganali da adottare, incidenza dei costi di trasporto internazionali, rischi in caso di inadempimento contrattuale, clausole arbitrali internazionali. Inoltre, la tutela degli interessi finanziari

dell'Unione contro le pratiche sleali, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione hanno trasformato il **ruolo delle Dogane**, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei Paesi e delle società. A testimonianza di tale legame si pongono due ambiziosi "cantieri" di riforma che incideranno profondamente sugli scambi internazionali: la riforma del Codice doganale europeo, presentata lo scorso maggio dalla Commissione europea, e la riforma della disciplina doganale nazionale, prevista dalla riforma fiscale generale di cui alla legge 111/2023.

Alla base di tali progetti si pongono l'incremento dei volumi commerciali, l'aumento delle norme UE che devono essere verificate alle frontiere, nonché l'evoluzione delle crisi geopolitiche.

In questo contesto, le imprese e i professionisti che operano nel commercio internazionale hanno un ruolo di **grande responsabilità nel definire le linee di azione che guideranno l'import-export verso le grandi riforme della normativa doganale**.



Forum
del Commercio
Internazionale

8 novembre 2023, ore 9.30
Milano, Hotel Excelsior Gallia

REGOLAMENTO REACH: DALL'UE NUOVE RESTRIZIONI PER I GLITTER

Il 17 ottobre 2023 è destinato a diventare una data importante nella **lotta all'inquinamento**, con l'entrata in vigore del divieto di importare nell'Unione europea le **microplastiche**, minuscoli frammenti di polimeri non solubili in acqua e dannosi per l'ambiente e la salute umana. A stabilirlo è il Regolamento UE 2023/2055, che apporta alcune importanti novità all'allegato XVII del **Regolamento Reach** (Reg. CE 1907/2006), vietando una serie di prodotti, tra cui le microsfere e altri materiali usati in alcuni detergenti o nelle superfici sportive artificiali.

Per alcune microplastiche il periodo di adattamento ai nuovi divieti è estremamente ristretto: dal 17 ottobre 2023 il legislatore unionale ha **vietato con effetto immediato** l'importazione e la vendita di glitter di plastica sfusi (c.d. loose glitter), destinati a settori che non sono interessati da periodi transitori. È già in vigore anche il divieto di immettere sul mercato alcuni prodotti che contengono glitter, come giocattoli e tessuti, per i quali non è previsto nessun periodo di adeguamento.

Eccessivamente ristretto, secondo gli operatori dei settori interessati, è stato il periodo di adattamento ai nuovi divieti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea soltanto lo scorso 25 settembre, per divenire operativi già a partire dal 17 ottobre. La Commissione europea ha introdotto, in generale, un approccio selettivo individuando, in relazione alle varie tipologie di prodotti, **differenziati periodi transitori**, utili per consentire agli operatori di individuare materiali alternativi consentiti e di smaltire le

forniture già a magazzino. Per i glitter, invece, non sono previsti rinvii e dal 17 ottobre è già stata vietata la loro importazione.

L'obiettivo, come chiarito dalla Commissione europea, non è eliminare i glitter dal mercato, ma sostituirli con **microparticelle più rispettose dell'ambiente**, che non inquinino i nostri mari.

I prodotti oggetto di restrizione sono, infatti, le microplastiche insolubili in acqua, ossia non biodegradabili, che hanno un grave impatto sul nostro ecosistema. Restano invece esclusi dal divieto i glitter costituiti da materiale inorganico (come vetro e metallo), biodegradabile o solubile in acqua, che non possono essere considerati "microplastiche".

La Commissione europea ha precisato, inoltre, che non sono soggetti a restrizione i glitter in plastica che, quando utilizzati, rimangono **intrappolati** in una matrice solida (es. colla glitter, vernici, inchiostri) o oggetti solidi (es. interni di gioielli, tappi di bombolette spray, ecc.) o che sono completamente racchiusi in un prodotto. Per quanto riguarda i glitter "**applicati**", il divieto di vendita, in vigore dal 17 ottobre scorso, si applica soltanto agli oggetti decorativi glitterati (es. decorazioni natalizie), che potrebbero perdere i brillantini durante il normale utilizzo.

Al fine di evitare inutili richiami di prodotti e ridurre i rifiuti, è previsto che le sostanze immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore del Regolamento possano **continuare a essere commercializzate** (par. 16, Reg. UE 2023/2055). Sul punto, l'autorità europea **ECHA**, Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha precisato che, se le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato o importate in un Paese europeo, come sostanze o in miscela, prima

del 17 ottobre 2023, possono rimanere nel mercato europeo.

Se, invece, le microparticelle non hanno ancora raggiunto l'UE entro la data spartiacque del 17 ottobre, ne sarà **vietata l'importazione**, senza possibilità di far valere eventuali contratti di fornitura già conclusi.

Gli effetti del divieto, inoltre, non saranno immediati per alcune categorie di prodotti, per i quali è previsto un **periodo di adattamento alle nuove regole**. In particolare, per quanto riguarda il settore della **cosmetica**, i cosmetici "da risciacquo" potranno essere immessi sul mercato fino al 2027 (paragrafo 6-b) del nuovo punto 78 dell'allegato XVII del Reach), mentre i cosmetici "leave-on" saranno oggetto di divieto soltanto dal 17 ottobre 2029 (paragrafo 6-d).

Inoltre, dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, le aziende dovranno apporre sui prodotti per il trucco, le labbra e le unghie un'etichetta che indichi che tali merci contengono microplastiche (paragrafo 6-c).

Il nuovo divieto avrà invece un impatto immediato sui cosmetici che contengono microsfele, come scrub ed esfolianti. Per i prodotti destinati alla cura della persona che contengono microsfele, ossia le microparticelle di polimeri sintetici utilizzate come abrasivi, per esfoliare, lucidare o pulire (paragrafo 6 b), non si applica infatti il periodo di tolleranza previsto dalla Commissione europea.

Il nuovo divieto rientra nel più ampio progetto di **contrasto all'inquinamento da microplastica**: secondo i dati ECHA ogni anno sono rilasciate nell'ambiente circa 42 mila tonnellate di microplastiche, aggiunte intenzionalmente ai prodotti, il cui smaltimento è assai difficile, essendo state rinvenute

anche nelle acque potabili e negli animali destinati alla nutrizione umana. Si tratta di **minuscoli frammenti** composti da polimeri, utilizzati in numerosi prodotti, in grado di determinare un grave impatto ambientale, poiché si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili, danneggiando l'ambiente e la salute umana.

Il divieto imposto dal Regolamento Reach si inquadra nel Piano d'azione "**zero pollution**", con cui la Commissione europea si è prefissata l'obiettivo di ridurre l'inquinamento delle microplastiche del 30% entro il 2030. Le nuove restrizioni, introdotte dal Reg. UE 2023/2055, impediranno il rilascio nell'ambiente di circa mezzo milione di tonnellate di microplastiche.

Si amplia così il novero dei prodotti interessati dal **Regolamento Reach**, che prevede una normativa molto stringente per diverse tipologie di beni: dalle sostanze (metalli compresi), alle miscele (per esempio vernici, lubrificanti), fino ai prodotti come pneumatici per autovetture, mobili e capi di abbigliamento, articoli per la cosmesi, oltre a quelli sanitari e farmaceutici. Le sostanze chimiche soggette a restrizione sono presenti in oltre il 90% dei prodotti manifatturieri, per i quali sono previste limitazioni e specifici obblighi di registrazione.



Ampliato il catalogo di prodotti interessato dal Regolamento Reach

VALORE DOGANALE: STOP ALLE RETTIFICHE FONDATE SULLA BANCA DATI M.E.R.C.E.

È illegittima la contestazione dell'Agazia sul valore doganale se l'accertamento si fonda su un sistema di rilevazione statistica, come la **banca dati M.E.R.C.E.** A stabilirlo è, ancora una volta, la Corte di Cassazione che, con la sentenza 24 luglio 2023, n. 22200, ottenuta dal nostro Studio, ribadisce un principio ormai più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Com'è noto, secondo la normativa doganale, l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il **prezzo di transazione**, ossia il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 29 Codice doganale comunitario, vigente *ratione temporis*, Reg. CE 2913/1992, ora sostituito dall'art. 70 Cdu, Reg. UE 952/2013). Il prezzo di transazione rappresenta quindi il **criterio primario** per la determinazione del valore doganale, da cui è possibile discostarsi soltanto in ipotesi eccezionali e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale.

Il Codice doganale dell'Unione europea mira, infatti, a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in Dogana arbitrari o fittizi (Corte di Giustizia, 20

dicembre 2017, C-529/16, Hammamatsu Photonics Deutschland GmbH). Il valore in Dogana deve pertanto riflettere il **costo economico reale** della merce importata, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua determinazione. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, infatti, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, tornando su un argomento di grande interesse per gli operatori, ha ribadito che, in caso di fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, è **onere della Dogana** dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, **secondo la rigida sequenza prevista**, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l'applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile.

Deve pertanto ritenersi illegittima la rettifica dell'Ufficio, nel caso in cui l'accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici relativa al valore medio di merci similari.

In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'Agazia delle dogane aveva rideterminato il valore dichiarato da una società, per l'importazione di alcune ciabatte in plastica "da giardino". Secondo la Dogana, il prezzo dichiarato sarebbe stato inferiore rispetto a quello di merci similari. I "fondati dubbi" dell'Ufficio erano sorti dal confronto del valore dichiarato rispetto ai valori medi di prodotti simili estrapolati dalla banca dati M.E.R.C.E.



**Rettifica sul valore
illegittima se non rispetta i
criteri stabiliti dal Cdu**

I giudici di merito avevano dichiarato illegittima la pretesa dell’Agenzia, evidenziando che i prodotti importati erano realizzati con materiali di scarsa qualità ed erano privi di marchi o loghi che ne incrementassero l’appetibilità commerciale. Le ciabatte oggetto di contestazione erano, inoltre, destinate a essere rivendute a grossisti della grande distribuzione del settore low cost. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza resa dai giudici di merito, rilevando che non è possibile contestare il valore dichiarato all’importazione riferendosi a **rilevazioni puramente statistiche**. Il valore doganale deve coincidere, infatti, con il prezzo reale del prodotto, tenendo conto delle sue caratteristiche.

In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che la normativa prevista dal Codice doganale impone all’Agenzia delle dogane un **preciso onere procedimentale** per superare il prezzo indicato dall’operatore nei documenti allegati alla dichiarazione doganale.

In primo luogo, ai sensi dell’art. 181 bis Reg. CEE 2454/1993 (ora sostituito dall’art. 140 Reg. UE 2447/2015), il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano **motivati e fondati dubbi** in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che ove emergano fondati sospetti che il valore dichiarato all’importazione non corrisponda a quello effettivo dei beni, l’autorità doganale è obbligata a “chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio

prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale” (nello stesso senso, Cass., sez. V, 16 maggio 2022, n. 15540; Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, nn. 1114 e 1115).

Per disattendere il valore di transazione della merce, è necessario, pertanto, che: i) l’Agenzia delle dogane abbia **fondati dubbi** sull’attendibilità del prezzo dichiarato e ii) che tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni e di documentazione e dopo aver fornito all’interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni difensive.

Secondo la Corte di Cassazione, i “fondati dubbi” dell’Agenzia non possono basarsi esclusivamente sui dati estrapolati dalla banca dati M.E.R.C.E.

Si tratta, infatti, di uno strumento di rilevazione statistica a cui si può fare riferimento soltanto in via residuale.

Tale meccanismo era già stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione, la quale aveva chiarito che deve ritenersi illegittima la pretesa della Dogana nell’ipotesi in cui la rettifica sia avvenuta traendo dal “datawarehouse M.E.R.C.E” i valori successivamente posti a base dell’accertamento (Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1115).



Tale meccanismo era già stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione, la quale aveva chiarito che deve ritenersi illegittima la pretesa della Dogana nell'ipotesi in cui la rettifica sia avvenuta traendo dal **"datawarehouse M.E.R.C.E"** i valori successivamente posti a base dell'accertamento (Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1115).

L'Agenzia delle dogane, inoltre, non può limitarsi a informare il contribuente del suo diritto al contraddittorio, ma deve attivarsi per realizzare un confronto effettivo, allo scopo di rideterminare, in via "condivisa", il valore doganale dei beni importati.

Da segnalare che il mancato rispetto del diritto al contraddittorio dell'importatore comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato, poiché, come precisato dalla Suprema Corte, **"l'obbligo di sollecitare il contraddittorio ha carattere generale e deve essere sempre ottemperato"** (Cass., sez. V, 13 novembre 2020, n. 25724; Cass., sez. V, 27 settembre 2018, nn. 23244, 23245, 23246).

In secondo luogo, la rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione.

Secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza in commento, infatti, la Dogana è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 del Codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal Codice doganale comunitario non sia stato possibile.

La Suprema Corte ha pertanto dichiarato illegittimo l'accertamento dell'Agenzia delle

dogane, la quale aveva impiegato un metodo di rideterminazione non immediatamente sussidiario rispetto a quello del prezzo di transazione, facendo ricorso al valore medio di merci similari, senza dimostrare per quale ragione non era stato possibile rispettare la precisa sequenza dei metodi individuati dal Codice doganale, utilizzando il criterio fondato sul valore di transazione di merci identiche.

Tali banche dati, infatti, non sono riconosciute e previste da nessuna fonte normativa e non sono accessibili o conoscibili dagli operatori. Sono pertanto del tutto **ignoti il numero e la tipologia delle importazioni** registrate, così come le metodologie di calcolo attraverso cui è elaborato un prezzo medio statistico per le voci doganali delle merci importate, nonché le oscillazioni entro le quali tale importo può eventualmente variare. È, pertanto, impossibile verificare la corrispondenza tra i prodotti presi a campione e i prodotti importati, anche in ragione del fatto che in ciascuna categoria merceologica sono ricomprese diverse tipologie di beni, con differenti caratteristiche qualitative e, conseguentemente, con un diverso valore unitario.

STOP ALL'IMPORT DI PRODOTTI SIDERURGICI SE CI SONO FATTORI DI LAVORAZIONE RUSSA

Dal 30 settembre, è obbligatorio dimostrare che i prodotti siderurgici importati da Paesi extra europei non incorporano **fattori produttivi di origine russa**. Il nuovo adempimento, introdotto dall'undicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia, impone una

serie di obblighi e cautele a tutti gli operatori del settore (Reg. UE 2023/1214).

Una delle principali novità si indirizza proprio alle **aziende in ambito siderurgico**: il nuovo articolo 3 octies del regolamento UE 833/2014, infatti, vieta agli operatori di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XVII (per esempio barre in ferro, tubi e accessori, serbatoi, viti e bulloni, stufe e radiatori), se sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e se incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Russia.

Per tali beni, a partire dal 30 settembre 2023, gli operatori, all'atto dell'importazione, devono essere in grado di dimostrare che, durante la lavorazione, non sono stati utilizzati fattori produttivi provenienti dalla Russia.

Una prova negativa di difficile assolvimento e per la quale alcuni nodi sono stati recentemente sciolti dalla Commissione europea, la quale chiarisce i limiti temporali per l'applicazione della misura restrittiva.

In particolare, le **FAQ** segnalano che sono esonerati dall'obbligo le merci immesse in libera pratica nell'Unione prima del 30 settembre, così come i beni già in territorio UE prima di tale data, secondo la previsione dell'art. 12 sexies, Reg. UE 833/2014.

Sono previste, inoltre, scadenze differite per alcuni semiprodotto di ferro o di acciaio non legati compresi nella voce doganale 7207 11, per i quali la restrizione sarà operativa a partire dal 1° aprile 2023, mentre è prevista per il 1° ottobre 2024 l'entrata in vigore del divieto per i codici NC 7207 12 e 7224 90. Per le aziende che importano prodotti siderurgici, è fondamentale un'attenta attività di **due diligence**: in primo luogo, è necessario inquadrare correttamente il bene dal punto di

vista della classificazione doganale e, subito dopo, occorre richiedere ai propri fornitori una prova dell'origine di tutti i fattori impiegati nella lavorazione. Per far fronte alle difficoltà riscontrate dalle imprese, la Commissione europea e l'Agenzia delle dogane hanno precisato che la "prova" dell'origine del prodotto potrà essere fornita dall'importatore attraverso il **Mill Test Certificate (MTC)**, ossia il certificato di conformità delle qualità chimico-fisiche dei prodotti, il quale dovrà essere compilato secondo le specifiche fornite dalla Commissione europea.

Le FAQ della Commissione e l'avviso pubblicato dall'Agenzia delle dogane il 22 settembre scorso precisano, inoltre, che l'origine dei fattori produttivi può essere dimostrata anche attraverso una dichiarazione dell'esportatore o del produttore, il quale confermi che, dopo aver esercitato un'attenta due diligence, il prodotto importato non contiene acciaio o ferro russo.

Altri documenti utilizzabili sono le fatture, le bolle di consegna, le dichiarazioni del fornitore a lungo termine, la corrispondenza commerciale, le descrizioni della produzione, i certificati di qualità e le clausole contenute negli ordini di acquisto o nei contratti di fornitura, a condizione che includano informazioni sull'origine delle merci. Il tipo di documento può variare anche in base alla natura del prodotto.



Da precisare che al momento dell'importazione, nella dichiarazione doganale, sarà necessario indicare il codice documento **Y824**.

CBAM: I CHIARIMENTI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

La Commissione Europea ha approvato il nuovo Regolamento di esecuzione che definisce gli adempimenti relativi al periodo transitorio di introduzione del CBAM.

Tale Regolamento specifica gli **obblighi dichiarativi** a carico degli importatori riguardo al volume delle merci acquistate, le emissioni dirette e indirette in esse contenute e il costo associato a tali emissioni.

Il 15 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

In particolare, la Commissione ha specificato le regole per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione delle merci CBAM importate durante il periodo transitorio.

Il **Carbon Border Adjustment Mechanism** è il nuovo tributo ambientale introdotto dal Regolamento UE, 10 maggio 2023, n. 956/2023, finalizzato a garantire che le merci provenienti da Paesi extra UE scontino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (**EU ETS**). L'introduzione del CBAM sarà graduale.

È previsto, infatti, un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance, comunicando le quantità di emissioni di

carbonio dei beni importati.

Le prime dichiarazioni dovranno essere inviate a partire da **gennaio 2024**, mentre sarà necessario acquistare i certificati CBAM soltanto dal 2026.

Il Regolamento di esecuzione, in attuazione del Regolamento 956/2023, ha lo scopo di specificare proprio il contenuto delle dichiarazioni che dovranno essere inviate dal gennaio 2024. In particolare, all'interno di tali dichiarazioni, gli importatori avranno l'obbligo di indicare la tipologia di merci importate e la quantità delle emissioni di carbonio (dirette e indirette) in esse contenute.

Attualmente, il dazio ecologico riguarda alcuni dei settori più importanti per la nostra economia, ossia i settori del **cemento**, dei **fertilizzanti**, del **ferro** e dell'**acciaio**, dell'**idrogeno**, dell'**alluminio** e dell'**elettricità**, ma il suo ambito di applicazione potrebbe essere ulteriormente ampliato.

Un sistema di calcolo flessibile

Per quanto riguarda il calcolo delle emissioni, invece, la Commissione Ue ha previsto un sistema di calcolo flessibile. Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le emissioni incorporate dei beni potranno essere determinate utilizzando uno dei seguenti metodi di monitoraggio e comunicazione: un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l'impianto; un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l'impianto, o un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto che può includere la verifica da parte di un verificatore accreditato.

A partire dal 1° gennaio 2025, invece, le emissioni specifiche incorporate dei beni saranno calcolate mediante sistemi di

misurazione e fattori di calcolo derivanti da analisi di laboratorio, valori standard oppure tramite la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.

Le modalità e le tempistiche di presentazione della dichiarazione

Tutte le dichiarazioni CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato all'Autorità doganale competente che, in Italia, è l'Agenzia delle dogane.

L'articolo 8 del Regolamento di esecuzione prevede che, per ogni trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sarà necessario inviare la dichiarazione CBAM al registro transitorio entro la fine del mese successivo.

Il primo invio è previsto entro il 31 gennaio 2024. In tale dichiarazione, dovranno essere indicate le importazioni dell'ultimo trimestre del 2023.

L'ultima dichiarazione del periodo transitorio, invece, sarà riferita al quarto trimestre del 2025 e dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026.

Oltre alle informazioni riguardanti le merci importate, il dichiarante avrà l'obbligo di comunicare se la dichiarazione sia presentata in nome proprio o in qualità di rappresentante doganale indiretto, per conto di un terzo soggetto.

Le dichiarazioni CBAM, dopo essere state inviate, saranno raccolte all'interno del c.d. "registro transitorio".

Tale strumento consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti. Dopo la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione, il dichiarante potrà modificare le informazioni in essa contenute entro due mesi dalla fine del

trimestre di riferimento.

Tale possibilità sarà negata nel caso in cui sorgano controversie.

Le sanzioni previste dal nuovo Regolamento

La Commissione UE avrà il potere di controllare le dichiarazioni CBAM per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio (art. 11).

Ai sensi dell'art. 16, Reg. Ue 17 agosto 2023, inoltre, sono previste sanzioni nei confronti degli operatori interessati che non adempiano agli obblighi dichiarativi previsti. Sono previste sanzioni anche per il dichiarante che, dopo aver ricevuto dall'autorità competente la richiesta di rettifica, non abbia preso le misure necessarie per la **correzione di quanto depositato**.

L'importo delle sanzioni, in caso di erronea o incompleta dichiarazione, sarà compreso tra i 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.

Lo stesso art. 16 specifica che, nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non dichiarate, le autorità competenti dovranno tenere conto di molteplici fattori, come ad esempio l'entità delle informazioni non comunicate, le quantità e le emissioni non dichiarate relative alle merci importate, oltre al livello di cooperazione del dichiarante per rimediare alla violazione commessa.

Le sanzioni saranno più elevate nei casi in cui vengano presentate più di due dichiarazioni incomplete o errate, o se la durata dell'omessa dichiarazione sia superiore ai sei mesi.

PUBBLICATO IL PORTALE DEL REGISTRO TRANSITORIO CBAM

La Commissione Ue ha pubblicato sul proprio sito il link al registro transitorio **CBAM (Carbon border Adjustment Mechanism)**, un portale necessario per gli importatori chiamati agli adempimenti che derivano dal Regolamento di esecuzione Ue 1773/2023. L'accesso a tale **registro** deve essere richiesto tramite l'Autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore. Occorre segnalare che, contestualmente, la Commissione UE ha pubblicato anche la **lista provvisoria delle autorità nazionali competenti** già nominate, per il momento per l'Italia non ci sono riferimenti.

Dal primo ottobre 2023, è iniziata la fase transitoria del CBAM, durante la quale gli importatori sono tenuti a presentare una relazione alla Commissione UE, indicando la quantità di merci CBAM importate, le emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio pagato dal Paese di origine. Le **relazioni CBAM saranno raccolte all'interno del registro transitorio** e tale strumento consentirà lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le Autorità nazionali competenti e i dichiaranti. Tutte le relazioni dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato. L'articolo 8 del Reg. di esecuzione UE 17 agosto 2023, n. 1773, sancisce che per ogni trimestre, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, occorrerà inviare la relazione CBAM al registro transitorio, entro la fine del mese successivo al termine del trimestre stesso. L'invio della prima relazione, pertanto, è previsto entro il 31 gennaio 2024.

MASTER COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE, ISCRIZIONI APERTE FINO AL 30 OTTOBRE 2023

Il Master Commercio Internazionale e dogane, **organizzato da ARcom Formazione in collaborazione con Assocad** (Associazione nazionale dei Centri di Assistenza Doganale), è stato il primo corso di alta formazione da 200 ore a essere approvato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, già nel luglio 2020.

Oggi giunge alla sua quarta edizione e finora ha visto partecipare con soddisfazione **quasi 200 partecipanti di piccole e grandi aziende**, tra cui le principali protagoniste del commercio con l'estero, come Ferrero, Prada, Cisalfa, Boeing, Toshiba, Gucci, Geox, Richemont, Burberry, Kering, Seven, Baker Hughes, Epson, Bosch, Pastificio Felicetti, BirraPeroni, Automobili Pagani, Noberasco, Mondo convenienza, Cantieri Amico e molte altre.

Il Master assicura ai propri iscritti una formazione di altissimo livello, grazie a una **metodologia didattica teorico-pratica** e a un **corpo docente eccezionalmente qualificato**, con oltre 30 personalità di rinomata competenza, tra cui anche rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.



Il Master è coordinato da **Sara Armella**, direttore scientifico di ARcom Formazione, docente di diritto doganale presso l'Università Bocconi, l'Università Statale di Milano e

l'Università La Sapienza di Roma, presidente della Commissione Dogane & trade facilitation di ICC Italia e consulente di primari gruppi internazionali.

MASTER COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

ARcom
Formazione

ASSOCAD
Associazione dei Centri di Assistenza Doganale

ottobre 2023 - giugno 2024

**Accreditato da
Agenzia Dogane e Monopoli**



INDAGINI OLAF: BOCCIATA LA RETTIFICA DELL'ORIGINE A TAVOLINO

E' illegittima la rettifica dell'origine se l'importazione se l'**Olaf** accerta l'irregolarità del prodotto a distanza di due anni dall'operazione contestata.

Questo è il principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Rimini, con la sentenza 11 maggio 2023, n. 218, ottenuta dallo Studio Legale Armella &

Associati.

La pronuncia in commento si inserisce in un ampio dibattito giurisprudenziale, relativo a uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni di **biciclette elettriche**, che coinvolgono molte imprese italiane.

Nel caso in esame, secondo l'Agenzia delle dogane, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto, invece, origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 62,1% del valore della merce, oltre a un dazio

compensativo pari al 17,2% previsto dal Regolamento Ue 17 gennaio 2019, n. 72 e a interessi e sanzioni del tutto sproporzionati.

Come rilevato dal giudice riminese, l'Agenzia delle dogane non ha però fornito **nessuna prova dell'origine cinese** dei beni importati. L'Ufficio, infatti, ha basato la propria contestazione unicamente su un Report Olaf, ormai noto a diverse imprese unionali che importano biciclette elettriche dalla Thailandia.

Com'è noto, l'Olaf è un organo indipendente della Commissione europea, che ha il potere di svolgere indagini nei confronti di operatori e autorità in Paesi extra-Ue, con l'obiettivo di rilevare casi di frode o di elusione dei dazi doganali. In particolare, dal punto di vista doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine delle merci, finalizzate a rilevare una possibile evasione delle misure di salvaguardia applicate dall'Unione europea, come i **dazi antidumping**.

Tali misure assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, con l'intento specifico di equiparare il prezzo del bene estero a quello nel mercato di produzione, mediante un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato. I dazi antidumping rappresentano lo strumento più utilizzato, nell'ambito dell'Unione europea, per tutelare il mercato interno e il bilancio unionale.

Occorre precisare, tuttavia, che, le indagini Olaf possono fondare un accertamento doganale soltanto se si riferiscono alle specifiche operazioni contestate dall'Agenzia delle dogane. È necessario, pertanto, verificare, caso per caso, se le conclusioni

Come rilevato dalla sentenza in commento, le operazioni contestate risalgono al 2019, mentre gli elementi di prova addotti dall'Ufficio a sostegno della propria pretesa sono riferiti a un **arco temporale successivo**, ossia al 2020 e al 2021.

La medesima Corte, inoltre, ha chiarito che la ricorrente "nulla sapeva e nulla poteva sapere, posto che l'organismo deputato alla verifica della provenienza dei prodotti importati opera in regime di totale riservatezza fino alla fine delle indagini".

Della procedura di indagine in corso dell'Olaf, quindi, l'operatore non poteva essere a conoscenza.

Tale pronuncia recepisce il già consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che da tempo ha chiarito come il mero riferimento a un operatore estero, nell'ambito di un report Olaf, non rappresenta una prova sufficiente per contestare l'origine dei beni importati, essendo necessaria una **connessione diretta** tra le importazioni contestate e i prodotti oggetto dell'indagine internazionale (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337).

Appare utile specificare, inoltre, che il certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali estere rappresenta un elemento di prova a favore dell'importatore, che deve essere considerato sullo stesso piano del report stilato dall'Olaf, l'organismo che svolge funzioni di indagine a tutela degli interessi finanziari europei. In presenza di un'**attestazione dell'origine della merce rilasciata dalle autorità doganali estere** e successivamente confermata, l'Agenzia delle dogane non può contestare l'insufficienza della lavorazione effettuata soltanto sulla

base di un'indagine Olaf, se questa non è stata in grado di approdare a elementi di prova in grado di invalidare il certificato. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 giugno 2023, n. 18124, che riequilibra, a favore degli importatori, il peso delle parti in sede processuale, mettendo in luce il **valore probatorio delle certificazioni** rilasciate dalle autorità pubbliche dello Stato ove è avvenuta l'ultima lavorazione, idonea al radicamento dell'origine doganale del prodotto.

Occorre, infatti, rilevare che generalmente le conclusioni dell'Olaf si riferiscono a migliaia di operazioni e a diversi esportatori ed è onere dell'Amministrazione provare che l'indagine sia direttamente riferibile ai prodotti sottoposti a rettifica. Appare necessario, difatti, che ogni attività di accertamento, comprese quelle svolte da organismi internazionali di rilevante prestigio, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base della revisione doganale.

Com'è noto, il **certificato di origine** non preferenziale è rilasciato dalle Autorità competenti del Paese terzo di cui sono originari i prodotti (in questo caso, dalla Camera di Commercio thailandese).

Come previsto dalla normativa internazionale del **WCO** (World Customs Organization), il certificato di origine è il documento con cui l'autorità pubblica del Paese di esportazione attesta l'origine dei prodotti esportati. Come previsto dalla normativa unionale, se l'Agenzia delle Dogane ha "fondati dubbi" sull'esattezza delle informazioni in esso contenute, è necessario attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell'art. 59, Reg. 2447/2015, chiedendo alle

autorità competenti di verificare se l'origine dichiarata sia stata stabilita correttamente. È, pertanto, onere della Dogana dimostrare l'invalidità del certificato di origine non preferenziale, come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia (sentenza 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Seviles BV) e dalla Corte di Cassazione, la quale ha ormai stabilito che **i certificati di origine hanno valore di "prova legale"**. Grava pertanto sull'Agenzia delle dogane l'onere di "fornire elementi idonei ad invalidare detta prova", qualora la ritenga non veritiera o intenda dimostrare che tali certificati di origine sono errati (Cass., sez. V, 4 luglio 2019, n. 17495).

Come rilevato anche dalla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Rimini, pertanto, è compito delle Autorità doganali del Paese di importazione provare che il rilascio, da parte delle Autorità doganali estere, di un certificato di origine inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore.

RIFORMA FISCALE: LE NOVITÀ PER IL SETTORE DOGANALE

La legge 9 agosto 2023, n. 111 (c.d. "**legge delega per la riforma fiscale**") dedica una particolare attenzione al settore doganale e al commercio internazionale. La riforma, infatti, ha come scopo il miglioramento di diversi aspetti del settore doganale, tra cui la revisione del Testo Unico delle leggi doganali (TULD, Dpr 23 gennaio 1973 n. 43), delle sanzioni e dei servizi doganali.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), 11 luglio 2023, n. 99, inoltre, è stato istituito il Comitato tecnico per l'attuazione della riforma fiscale, il quale include

un gruppo di esperti di diritto doganale. L'obiettivo del Comitato di esperti è quello di attuare un complessivo riassetto del quadro normativo, attraverso l'abrogazione o l'aggiornamento delle disposizioni vigenti, per creare armonia tra diritto interno e diritto europeo. Tra gli esperti del settore è stata nominata anche l'avv. **Sara Armella, fondatore e partner di riferimento dello studio Armella e associati.**

La riforma del Testo Unico della legge doganale

L'articolo 11 della delega prevede un profondo intervento sul Testo unico delle leggi doganali (Tuld, Dpr 43/1973), allo scopo di **allineare il quadro normativo nazionale alle norme europee** (Reg. UE 952/2013 e relativi atti esecutivi e delegati). La maggior parte delle norme del Testo unico risultano già obsolete rispetto alla normativa europea direttamente applicabile, generando costanti difficoltà interpretative.

La riscrittura delle norme doganali e la revisione del linguaggio utilizzato sono obiettivi a lungo auspicati.

La Commissione di esperti nominata dal Mef ha il compito di riformare le norme presenti nel Testo unico della legge doganale e in altre fonti normative, alcune delle quali risalgono addirittura alla fine dell'Ottocento. L'allineamento con il Codice doganale dell'Unione e le norme europee è essenziale per instaurare un rapporto moderno tra fisco e contribuente e per facilitare la conformità delle imprese. Tuttavia, questo intervento sarà complicato dal progetto di riforma del Codice doganale dell'Unione avviato dalla Commissione europea a maggio 2023, di cui è necessario tenere conto per evitare di dover apportare successive modifiche alle norme doganali nazionali.

Sanzioni doganali: le ultime novità

Uno degli aspetti su cui si concentrerà il lavoro del Comitato di esperti è la riforma dell'apparato sanzionatorio, come indicato nell'articolo 20 della legge delega. Tale articolo introduce principi specifici per le **violazioni della normativa doganale, proponendo una revisione completa delle attuali norme relative alle sanzioni amministrative e penali.** L'obiettivo è sviluppare un nuovo sistema di sanzioni ispirato ai principi europei, con particolare attenzione al principio di proporzionalità, al fine di ridurre il peso delle sanzioni, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. Attualmente, in materia doganale, l'art. 303 Tuld prevede un sistema sanzionatorio "a scaglioni", applicabile quando la differenza tra i diritti dovuti in base all'accertamento e quelli liquidati per effetto della dichiarazione supera il 5%. Se, nel settore tributario, **le penalità sono direttamente commisurate al tributo**, in una misura percentuale, in ambito doganale le sanzioni sono determinate entro parametri fissi, definiti in relazione all'importo evaso e non risultano, pertanto, proporzionali all'entità dell'accertato, arrivando fino al 500 o al 600% dei diritti accertati.

La sanzione doganale è certamente sproporzionata rispetto ad altri tipi di sanzione, come per esempio quella prevista in caso di dichiarazione infedele Iva, che varia dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta. La giurisprudenza ha da tempo rilevato che il sistema sanzionatorio nazionale si pone in concreto conflitto con il principio di proporzionalità, il quale, a fronte di una violazione, deve prevedere una sanzione che non ecceda quanto sia

necessario per realizzare l'effetto dissuasivo e che sia parametrata all'entità del danno e all'atteggiamento psicologico dell' agente. L'art. 303 Tuld, in particolare, consente l'irrogazione di sanzioni gravose anche in caso di mancato pagamento di diritti doganali per importi relativamente ridotti. La revisione prevista dalla legge delega consentirà di attuare i principi stabiliti dal Codice doganale dell'Unione il quale, all'articolo 42, stabilisce che le sanzioni devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive".

La delega prevede, inoltre, la revisione dei rapporti tra il processo penale e tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non impunità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale.

È in arrivo una profonda riscrittura anche per il contrabbando. L'obiettivo è superare l'attuale stratificazione di norme di depenalizzazione per le violazioni sanzionate con la sola pena pecuniaria e la successiva rilevanza penale delle fattispecie di contrabbando connotate dal superamento della soglia di evasione di 10.000 euro.

È previsto, infine, anche un ampliamento del perimetro del D. Lgs. 231/2001, al fine di prevedere anche l'applicazione delle sanzioni **dell'interdizione dall'esercizio dell'attività**

e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, a partire dalle violazioni che comportino una soglia minima di 100.000 euro di diritti di confine dovuti.

Riforma dei servizi doganali e dello Sportello unico

Il Comitato di esperti dovrà attuare anche una serie di ulteriori misure volte, in particolare all'aggiornamento degli istituti, dell'organizzazione e dei procedimenti, nonché all'accrescimento della qualità e all'accrescimento della qualità dei controlli doganali. Tra i settori che saranno oggetto di riforma, vi è quello dell'organizzazione delle strutture e dei servizi doganali. La legge delega dedica particolare attenzione ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni del rappresentante doganale e dei poteri attribuiti all'Agenzia delle dogane nelle procedure doganali. L'aumento del commercio elettronico e l'interdipendenza crescente delle imprese hanno notevolmente incrementato le operazioni doganali, sia in uscita che in entrata. Le moderne metodologie di accertamento si basano sull'analisi dei rischi, concentrandosi sui controlli delle operazioni con maggiori fattori di rischio di evasione o frode. Ciò richiede un sistema informativo robusto sui soggetti coinvolti nella catena logistica e sui traffici. Un altro aspetto cruciale riguarda la telematizzazione delle procedure e degli



istituti doganali per informatizzare gli scambi di informazioni tra operatori e autorità, migliorando i servizi alle aziende. Il potenziamento dello **Sportello unico doganale e dei controlli** mira a integrare completamente i controlli alla frontiera per evitare ritardi dovuti alla convergenza di più controlli pubblici sui prodotti.

Occorre segnalare che, per effettuare operazioni di import-export, gli operatori devono affrontare fino a 68 richieste presso altre 18 amministrazioni coinvolte, trasmettendo spesso informazioni identiche e ripetitive. Lo Sportello unico semplifica questo processo, riducendo gli oneri amministrativi delle imprese e i tempi di sdoganamento. Inoltre, l'art. 11 della legge delega individua la necessità di riordinare le procedure di accertamento e riscossione, compreso l'istituto della controversia doganale, per coordinarlo con gli altri rimedi disponibili durante il processo di accertamento.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento, la relazione di accompagnamento sottolinea la necessità di adottare modelli e tecniche di verifica più efficienti e di migliorare la cooperazione e il coordinamento delle amministrazioni coinvolte nelle operazioni internazionali.

Gli obiettivi di riforma in materia di accise

Non solo il Testo unico sulle leggi doganali subirà una riforma significativa, ma anche il settore delle accise sarà oggetto di ampio intervento. Secondo l'articolo 12 della legge delega di riforma, infatti, si propone una rimodulazione delle aliquote delle accise su prodotti energetici, energia elettrica e teleriscaldamento, tenendo in considerazione l'impatto ambientale di ciascun prodotto.

L'obiettivo primario è contribuire alla riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico,

favorendo l'uso di prodotti energetici derivati da fonti rinnovabili.

A tutela dell'ambiente, è necessario anche un complessivo riordino delle agevolazioni in materia di accisa, al fine di revisionare i sussidi dannosi per l'ambiente.

DAZI ANTIDUMPING SUGLI ACCENDINI ANNULLATI DAL TRIBUNALE UE

Annullati i dazi addizionali sugli accendini importati dagli Stati Uniti. Secondo il Tribunale europeo, prima di imporre una misura che ha un impatto significativo sul core business di una società, la Commissione è tenuta ad attivarsi per chiedere all'azienda di fornire le proprie osservazioni (**sentenza 18 ottobre 2023, causa T-402/20**). Il diritto di essere ascoltati rappresenta infatti un principio fondamentale dell'Unione europea. La vicenda esaminata dal giudice europeo trae origine da un aumento dei dazi doganali sulle importazioni di alcuni prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio, disposto dagli Stati Uniti nel mese di gennaio del 2020. Secondo la Commissione europea, tali misure sarebbero state introdotte per proteggere l'industria nazionale statunitense, penalizzando i prodotti UE. In risposta all'aumento daziario imposto dagli Stati Uniti, l'Unione europea ha adottato un dazio addizionale pari al 20% sulle importazioni di accendini all'interno dell'Unione europea (Reg. UE 2020/502). Tale misura è stata poi sospesa per tutto il 2022, a seguito dell'annuncio, da parte delle autorità Usa, di modificare le proprie misure di salvaguardia. Il **dazio addizionale** previsto dalla Commissione europea, di fatto, colpiva esclusivamente un noto gruppo che produce

accendini antivento meccanici in metallo negli Usa e li rivende sia sul mercato UE che nel resto del mondo.

La Società si è rivolta al Tribunale europeo, presentando un **ricorso di annullamento**. Com'è noto, tale ricorso ha l'effetto di annullare un atto emesso dall'Unione europea che risulta contrario al diritto dell'Unione. L'impugnazione può essere promossa anche dai soggetti privati, purché abbiano interesse ad agire, ossia siano individualmente e direttamente interessati dall'atto impugnato.

Con la sentenza in commento, il Tribunale europeo ha accolto il ricorso presentato colosso americano e dalle consociate UE, stabilendo che il regolamento adottato dalla Commissione europea è stato adottato in violazione del principio di "buona amministrazione". Sapendo che i dazi addizionali avrebbero colpito il gruppo, la Commissione europea, prima di adottare la propria decisione, avrebbe dovuto avviare un contraddittorio con il produttore Usa.

La Commissione si è limitata, invece, a pubblicare una raccolta di informazioni sulla pagina internet della DG "Commercio". Accedendo al sito, le aziende potevano esprimere il proprio parere compilando un apposito formulario. La Società esportatrice, unica vera interessata all'adozione della misura impugnata, non aveva però partecipato alla consultazione.

Secondo il giudice, l'organizzazione di una raccolta di informazioni può non essere sufficiente per garantire il diritto degli interessati a essere ascoltati.

Tutti gli atti dell'Unione europea devono rispettare, infatti, il diritto a una "**buona amministrazione**", che comporta il diritto di ogni individuo a essere ascoltato prima che nei suoi confronti sia adottato un

provvedimento lesivo (Corte di Giustizia, 5 novembre 2014, C-166/13). Ogni soggetto deve pertanto poter manifestare il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo, prima che l'adozione di una decisione possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. L'obiettivo è duplice: da un lato, si vuole assicurare una tutela effettiva degli interessi degli operatori unionali; dall'altro, tale previsione mira a consentire alle autorità competenti di correggere eventuali errori.



ALIQUOTA RIDOTTA E RIMBORSO ESTESI AI GASOLI PARAFFINICI

L'aliquota ridotta e il rimborso per gli autotrasportatori si applicano anche ai **gasoli paraffinici**. Dal 1° dicembre 2023, inoltre, i titolari di depositi o impianti che detengono e movimentano tali prodotti energetici saranno chiamati a chiedere l'aggiornamento della **licenza d'esercizio rilasciata dall'Agenzia delle dogane**. Nei registri contabili e commerciali dovranno essere indicati separatamente, utilizzando nuovi codici (**CADD**), validi anche per la compilazione della relativa documentazione di accompagnamento.

Questo è quanto è stato precisato dalla circolare dell'Agenzia delle dogane n.

21/2023, pubblicata lo scorso 13 ottobre. La circolare prende spunto dalla recente conversione in legge del **decreto legge 57/2023** (mediante art. 3-quinquies, comma 2, legge 95/2023). La norma ha esteso il trattamento fiscale, un'aliquota accisa ridotta, e le agevolazioni previste dal Testo unico accise (art. 24 ter, d.lgs. 504/1995, Tua), proprio ai gasoli paraffinici, ottenuti da sintesi o da idrotattamento, quando utilizzati in sostituzione dei gasoli commerciali "tradizionali".

In pratica, sia i gasoli tradizionali che quelli di nuova generazione scontano ora il medesimo prelievo ai fini **accise** e possono fruire della medesima aliquota ridotta (attualmente euro 403,22 per mille litri, ai sensi della tabella A, 4 bis, Tua) se utilizzati a livello professionale nel settore dell'autotrasporto su gomma.

Tra le agevolazioni estese ai gasoli paraffinici vi è, altresì, la possibilità di chiedere rimborso dell'importo corrispondente alla differenza tra l'aliquota base (attualmente euro 467,40 euro per mille litri, ai sensi dell'all. I, Tua) e la suddetta aliquota ridotta. Anche tale incentivo è unicamente destinato al settore dell'autotrasporto professionale.

È possibile fruire dell'aliquota ridotta e del rimborso solo se ricorrono le medesime condizioni oggettive e soggettive previste per il gasolio tradizionale. Per usufruire del suddetto rimborso, per esempio, i mezzi di trasporto devono essere di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. I veicoli devono essere destinati esclusivamente all'attività di trasporto, anche nel settore pubblico.

Quando si parla di **gasoli paraffinici** si possono intendere carburanti diesel che vengono creati sinteticamente (per esempio, utilizzando gas naturale) o mediante utilizzo di


forze idroelettriche (c.d. tecnologia "power to liquid"), talvolta anche da fonti biogeniche (come oli vegetali idrogenati).

Il prodotto ottenuto con idrotattamento, in particolare, è una tipologia di carburante che è già venduta nei distributori stradali.

Si tratta, in ogni caso, di gasoli che seguono una filiera produttiva e distributiva distinta da quella del gasolio di origine fossile e che, pertanto, devono essere annotati in **documentazione commerciale e contabile distinti**.

I titolari di depositi e di impianti di produzioni di gas paraffinici devono, dunque, mantenere separata la contabilità relativa a tali merci, utilizzando, in sede di registrazione, i nuovi CADD comunicati dall'Agenzia delle dogane e specificando le partite di merce soggette a movimentazione agevolata.

L'innovazione di tali prodotti ha, altresì, richiesto un adeguamento progressivo degli standard di sicurezza e capienza dei depositi di stoccaggio.





Sara Armella

Avvocato, presidente della
Commissione Dogane & trade
facilitation di ICC
armella@studioarmella.com

Massimo Monosi

Avvocato esperto in diritto
tributario nazionale e
internazionale
monosi@studioarmella.com

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com



Dogana Oggi - ottobre 2023 / numero 4

Dogana Oggi è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità

